



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **14 GEN. 2014**

Prot. n. S171/2013/ *17882* /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere ambientali con nota prot. n. 13560 dd. 13/01/2014 ha precisato quanto segue.

Quesito n.1:

In relazione ai requisiti dei progettisti ed in particolare ai due servizi di punta di cui al punto 3) art. 2) pag. 16 del bando di gara si chiede di confermare che:

- a) per ogni classe e categoria, la somma dei due servizi debba essere almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori, e che di conseguenza uno dei due servizi possa essere anche di importo molto contenuto, purchè la somma dei due servizi raggiunga l'importo complessivo richiesto;
- b) un servizio avente ad oggetto la progettazione di un centro artigianale rientri nella tipologia di insediamenti civili di tipo industriale.

Risposta:

a) Si conferma che per ogni classe e categoria la somma dei due servizi deve essere almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori, e che pertanto è accettabile un servizio di importo molto contenuto, purchè la somma dei due servizi realizzati raggiunga l'importo complessivo richiesto.

b) Si conferma in senso positivo l'assimilazione della progettazione di un centro artigianale con la tipologia di un insediamento di "tipo industriale".

Quesito n. 2:

Al punto 3, comma 11, par. 4.1.1 del bando di gara, nel quale si specificano le tipologie di servizi che possono essere utilizzate dai concorrenti per comprovare l'esecuzione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara, è riportato che sono ammessi solamente servizi relativi a "impianti elettrici e termoidraulici di tipo industriale". In considerazione dell'avviso di rettifica dd. 11/12/2013 nel quale è stato modificato il bando di gara consentendo l'utilizzo di servizi in classe e categoria VIa per "qualsiasi opera stradale,

vista la natura accessoria di tali prestazioni", si chiede se, per analogia, anche relativamente alla categoria IVc possano essere utilizzati servizi inerenti impianti elettrici in generale, pertanto non strettamente di "tipo industriale", purchè ricadenti nelle tipologie di servizi elencati nella legge 143/1949; in particolare si chiede se sono ammessi servizi inerenti impianti di pubblica illuminazione.

Risposta:

A prescindere dal fatto che la "natura accessoria" della categoria VIa - opere stradali - è stata chiaramente indicata rispetto all'insieme dei lavori di tipo edili ed impiantistico strettamente riferiti all'impianto di depurazione, si rammenta nuovamente che i criteri per la dimostrazione dei requisiti da parte dei professionisti si basano, come richiesto dalla normativa, su elementi sia di carattere generale (punto 2 dei "requisiti per i Progettisti" indicati nel bando di gara) sia specificamente connessi alla destinazione funzionale dell'intervento (punto 3). Pertanto, consegue che le prestazioni progettuali riferite ad impianti elettrici in senso generico, rientranti nella richiesta categoria IVc (come gli impianti di illuminazione pubblica) possono essere utilmente impiegati per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale mentre, ai fini della dimostrazione delle singole competenze specifiche, rimane confermata la dimostrazione di interventi nell'ambito industriale, sia per la parte civile che per quella impiantistica.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

AP/RE